



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCLARDINI  
*Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado*  
*via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze*  
*Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - C. F.94202740489*

*Pec: [FIIC85800C@istruzione.it](mailto:FIIC85800C@istruzione.it) – Pec: [FIIC85800C@pec.istruzione.it](mailto:FIIC85800C@pec.istruzione.it) - sito web: [ic-guicciardini.edu.it](http://ic-guicciardini.edu.it)*

*Circolare n. 254*

*Firenze, 16/04/2025*

*Oggetto: divieto di fumo– Disposizione permanente.*

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e Ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

*Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione dello stesso.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i responsabili di plesso con i seguenti compiti:

- *vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in*
- *tutti i luoghi ove vige il divieto;*



- *vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.*

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

